



COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 46 Reg. Delibere in data 28.11.2011

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO (ART. 18 COMMA 2 DEL D.L. 31 MAGGIO 2010 N. 78, CONVERTITO NELLA LEGGE 30/7/2010 N. 122).

L'anno duemilaundici addì 28 (Ventotto) del Mese di Novembre alle ore 20.30 c/o la Sede Municipale - e per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti in data 22.11.2011 prot. 12667 è stato convocato il Consiglio comunale in seduta pubblica straordinaria di prima convocazione. Eseguito l'appello risultano:

N.	Cognome Nome	Presenti	Assenti	N.	Cognome Nome	Presenti	Assenti
1	ZANCHETTA ROBERTO	1		10	CAMPAGNARO ANDREA	10	
2	BONATO PIO	2		11	ZAMUNER LUCA	11	
3	DE BIANCHI LUCIANO	3		12	SCAPOLAN MASSIMO	12	
4	DE FAVERI LUIGI	4		13	LORENZON MIRCO	13	
5	RORATO CLAUDIO	5		14	ROMA PAOLA	14	
6	PARO MARIA	6		15	LORENZON SERGIO	15	
7	MORICI DINO	7		16	BOER SILVANA	16	
8	NARDO SIMONE	8		17	FAVARO STEFANO	17	
9	NARDI GIULIA	9					

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 D.Lgs. 267/2000)

Reg.....

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Lì, il 7.11.2011.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Vincenzo Parisi

Partecipa alla seduta il Dott. Vincenzo Parisi Segretario comunale.

Il Dott. Roberto Zanchetta, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza.

Constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e chiama all'Ufficio di Scrutatori i Consiglieri:.....

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopraindicato.

N. 46 in data 28.11.2011

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO (ART. 18 COMMA 2 DEL D.L. 31 MAGGIO 2010 N. 78, CONVERTITO NELLA LEGGE 30/7/2010 N. 122).

Introduce l'argomento il Sindaco, evidenziando la scadenza del 31 dicembre per provvedere all'istituzione del Consiglio Tributario; ricorda che il relativo Regolamento è stato esaminato dalla competente Commissione consiliare; passa quindi la parola alla Presidente della Commissione, Cons. Giulia Nardi.

Cons. Nardi: evidenzia che il Regolamento è stato esaminato in Commissione e che sono state recepite le proposte avanzate dal Cons. Lorenzon Sergio.

Cons. Roma: afferma che però all'art. 5, relativo alla incompatibilità, non è stata recepita la proposta che sono incompatibili anche "i magistrati in attività di servizio".

Cons. Nardi: osserva che non si ritiene che vi possano essere situazioni del genere a Ponte di Piave da rendere necessaria la previsione di tale incompatibilità.

Cons. Roma: afferma che si voleva inoltre togliere il 3° comma dell'art. 9 relativo alle consultazioni perchè vi rientrerebbero anche i Sindacati, i CAAF, le Associazioni di Categoria cosicchè si possono creare situazioni di conflitto di interessi.

Ass. Bonato: ritiene che la previsione riportata all'art. 9 comma 3, non è una previsione restrittiva.

Cons. Roma: chiede quando devono pervenire le candidature.

Segretario Comunale: precisa che all'art. 6 del Regolamento è specificato l'iter ed i tempi per l'acquisizione delle candidature e la nomina dei membri del Consiglio Tributario.

Cons. Roma: propone di depennare il 3° comma dell'art. 9.

Il Sindaco evidenzia che non si accetta tale proposta, mentre si recepisce di prevedere l'incompatibilità per i Magistrati in attività di servizio, cosicchè l'argomento viene posto in votazione con tale integrazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Uditi gli interventi anziriportati.

Visto l'art. 18 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito in Legge n. 122 del 30 luglio 2010, il quale prevede che "i Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti sono tenuti ad istituire, laddove non vi abbiano già provveduto, il Consiglio tributario", ai fini della partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento fiscale e contributivo, consistente, tra l'altro, nella segnalazione all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia di finanza e all'INPS, di elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi;

Visto, inoltre, l'art. 1, comma 12 quater, del Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011,

convertito in Legge n. 148 del 14 settembre 2011, che prevede "Le disposizioni di cui ai commi 12, primo periodo, e 12 bis non trovano applicazione in caso di mancata istituzione entro il 31 dicembre 2011, da parte dei comuni, dei consigli tributari.";

Tenuto conto che:

- il comma 12, primo periodo, reca disposizioni agevolative sugli obiettivi annuali di finanza pubblica in termini di fabbisogno e indebitamento netto laddove recita: "L'importo della manovra prevista dal comma 8 (obiettivo di comparto di 1.700 mln) per l'anno 2012 può essere complessivamente ridotto di un importo fino alla totalità.";
- il comma 12 bis, eleva al 100% la quota riconosciuta ai comuni che partecipano all'accertamento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo prevedendo che "Al fine di incentivare la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario, per gli anni 2012, 2013 e 2014, la quota di cui all'articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è elevata al 100 per cento.";

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla approvazione del regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del Consiglio Tributario, ai sensi dell'art. 18 del Decreto Legge n. 78, del 31 maggio 2010, convertito in Legge n. 122 del 30 luglio 2010;

Visto lo schema di regolamento allegato alla presente, esaminato dalla Commissione Servizi Affari Generali, Statuto, Regolamenti nella seduta del 07.11.2011;

Visto il combinato disposto di cui all'art. 7 ed all'art. 42, comma 2, lett. a) del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, in materia di competenza dei Comuni in ordine alla potestà regolamentare;

Visto il D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali";

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Tributi, ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.L.vo 18 agosto 2000 n.267 in merito alla regolarità tecnica;

Con voti favorevoli n. 12 e n. 5 astenuti (Cons. Lorenzon Mirco, Roma Paola, Boer Silvana, Lorenzon Sergio e Favaro Stefano) espressi per alzano di mano dai n. 17 Consiglieri presenti di cui n. 12 votanti.

DELIBERA

- 1) di approvare lo schema di regolamento per l'istituzione ed il funzionamento del Consiglio Tributario che si compone di n. 15 articoli nel testo redatto e che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A), con l'integrazione tra le cause di incompatibilità della condizione specificata in premessa che viene riportata al punto g) dell'art. 5, 2° comma;
- 2) di disporre la trasmissione della presente deliberazione e del Regolamento, entro trenta

giorni dalla data della sua esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche Fiscali – Ufficio Federalismo Fiscale (circolare Ministero delle Finanze 4/1975);


OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE
ED IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO
(ART. 18 COMMA 2 DEL D.L. 31 MAGGIO 2010 N. 78,
CONVERTITO NELLA LEGGE 30/7/2010 N. 122).

PARERI DI COMPETENZA

Premesso che la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale in ordine all'oggetto, ha conseguito i pareri di competenza secondo quanto prescritto dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 nelle seguenti risultanze:


- Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Ponte di Piave, 22 novembre 2011



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Rag. Eddo Marcassa



Allegato alla deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____.

COMUNE DI PONTE DI PIAVE (TV)

PROVINCIA DI TREVISO

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE
E PER IL FUNZIONAMENTO
DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO**

INDICE

TITOLO I - ISTITUZIONE E COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

- Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- Art. 2 – COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO
- Art. 3 - COLLABORAZIONE CON L'AGENZIA DEL TERRITORIO

TITOLO II - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

- Art. 4 – COMPONENTI E CRITERI DI NOMINA
- Art. 5 – REQUISITI ED INCOMPATIBILITA'
- Art. 6 – FORMAZIONE ELENCO DEI CANDIDATI
- Art. 7 – DURATA DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO
- Art. 8 – NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO

TITOLO III – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

- Art. 9 – SEDUTE
- Art. 10 – CONVOCAZIONE E VALIDATA' DELLA SEDUTA
- Art. 11 – RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
- Art. 12 – DOVERI DEI CONSIGLIERI
- Art. 13 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO
- Art. 14 – RIMBORSO SPESE
- Art. 15 – ENTRATA IN VIGORE

TITOLO I - ISTITUZIONE E COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il Comune di Ponte di Piave in applicazione dell'art. 18 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 convertito con L. 122 del 30/07/2010, disciplinante la partecipazione dei Comuni all'attività di accertamento tributario e contributivo dei redditi delle persone fisiche, ai sensi del DPR 29 settembre 1973 n. 600 e dell'art. 1 del D.L. 30 settembre 2005 n. 203, istituisce il Consiglio Tributario.
2. Il Consiglio tributario coadiuva gli Uffici Finanziari dell'Amministrazione Locale nello svolgimento dei compiti di partecipazione all'accertamento dei redditi assoggettabili alle imposte previste dalle vigenti norme di Legge, con particolare riferimento ai redditi non denunciati ed alle individuazioni dei soggetti d'imposta che non hanno presentato denuncia.

Art. 2 – COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

1. Al Consiglio Tributario sono attribuiti i seguenti compiti:
 - individuare forme di collaborazione, promuovere accordi ed intese con l'Agenzia delle Entrate, l'INPS ed altri soggetti, istituzionali e non, al fine di rendere effettiva e concreta la partecipazione del comune all'accertamento fiscale e contributivo
 - individuare ambiti prioritari di controllo e formulare proposte e progetti per la partecipazione del comune all'accertamento fiscale e contributivo;
 - formulare pareri, osservazioni, segnalazioni suggerimenti e proposte nello svolgimento dei compiti attribuiti in materia tributaria ai Comuni.
 - In particolare raccogliere dati e notizie dai quali emerge la capacità contributiva dei soggetti che hanno residenza nel territorio comunale, che il competente ufficio comunale utilizzerà per le "segnalazioni qualificate" da trasmettere all'Agenzia delle Entrate secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
2. Il Consiglio tributario assume il ruolo di organo consultivo nell'ambito delle attività di verifica e di accertamento svolte dai competenti uffici comunali sia in maniera autonoma, sia in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, così come disciplinato dalle disposizioni normative sopra richiamate.

Art. 3 - COLLABORAZIONE CON L'AGENZIA DEL TERRITORIO

1. Il Consiglio Tributario, in occasione della prima seduta, delibera in ordine alle forme di collaborazione con l'Agenzia del Territorio ai fini dell'attuazione del comma 12 dell'art 19 del D.L. 31/05/2010 n. 78, che prevede nuove procedure atte ad avviare un monitoraggio costante del territorio al fine di individuare, in collaborazione con il Comune, ulteriori fabbricati che non risultino dichiarati al Catasto.

TITOLO II - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

Art. 4 – COMPONENTI E CRITERI DI NOMINA

1. Il Consiglio Tributario è composto da 5 membri, eletti dal Consiglio Comunale, garantendo la rappresentanza delle minoranze cui spettano due membri, e nominati dal Consiglio con votazione a scheda segreta. Ciascun consigliere può esprimere una sola preferenza.
2. Non saranno previste nomine di supplenti.
3. Nei casi di morte, dimissioni, decadenza, incompatibilità o per perdita dei requisiti positivi di cui all'art. 5, il Consiglio Comunale ne prenderà atto ed eleggerà i nuovi membri nelle forme di cui al comma 1.
4. Decade d'ufficio dall'incarico il membro del Consiglio Tributario che rimanga assente ingiustificato per almeno tre sedute consecutive o nel caso di violazione dell'obbligo di mantenere il segreto d'ufficio di cui all'art. 12 del presente regolamento.

Art. 5 – REQUISITI ED INCOMPATIBILITA'

1. Per essere nominati membri del Consiglio Tributario occorre:
 - a) godere dei diritti civili e politici e possedere i requisiti per essere eletti alla carica di Consigliere Comunale;
 - b) risiedere nel territorio del Comune ed essere iscritto nelle liste elettorali dello stesso;
 - c) essere in possesso del diploma di geometra, perito edile, perito agrario, ragioniere oppure essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, economia, scienze politiche, ingegneria civile ed architettura;
 - d) non essere in mora con il pagamento di imposte erariali
 - e) non aver riportato condanna per violazione delle leggi finanziarie costituenti delitto.
2. Non possono far parte del Consiglio Tributario:
 - a) gli Impiegati e Funzionari dell'Ufficio Imposte Dirette al cui Distretto appartiene il Comune di Ponte di Piave;
 - b) i componenti ed i segretari delle Commissioni Tributarie di qualsiasi grado;
 - c) membri del Governo e parlamentari, membri di Giunte Regionali, Provinciali e Comunali; consiglieri Regionali, Provinciali e Comunali
 - d) coloro che esercitano professionalmente funzioni di assistenza e rappresentanza in materia tributaria, sia professionalmente che come funzionari di associazioni di categoria;
 - e) coloro che ricoprono la carica di presidente di associazioni, enti e comitati presenti nel territorio;
 - f) persone in rapporto di parentela o affinità fra loro entro il quarto grado;
 - g) i magistrati in attività di servizio

Art 6 – FORMAZIONE DELL'ELENCO DEI CANDIDATI

1. Al fine di individuare i candidati all'elezione del Consiglio tributario, il Comune emette apposito avviso da pubblicare all'Albo pretorio dell'ente e nell'ambito del territorio comunale tramite il servizio affissioni o altri idonei canali di comunicazione per almeno trenta giorni.
2. I soggetti interessati, entro il termine indicato nell'avviso di cui al comma precedente, devono presentare apposita domanda al Comune con la quale dichiarano il possesso dei requisiti previsti e l'assenza di cause di ineleggibilità. Alla domanda deve altresì essere allegato apposito *curriculum vitae* volto ad acquisire informazioni utili in merito agli studi ed alla competenza professionale del soggetto.
3. Sulla base delle domande presentate e previa istruttoria inerente il possesso dei requisiti necessari nonché l'assenza di cause di ineleggibilità, il Comune predispone apposito elenco dei candidati da sottoporre al Consiglio Comunale ai fini della elezione del Consiglio Tributario.
4. L'eventuale esclusione dall'elenco dei candidati, per mancanza di requisiti, di coloro che hanno presentato domanda deve essere comunicata all'interessato in forma scritta entro il termine di giorni trenta dalla presentazione della domanda.
5. L'elenco dei candidati ha una validità di tre anni e potrà essere utilizzato anche successivamente all'elezione, per eventuali sostituzioni che si dovessero rendere necessarie nel corso del mandato

Art. 7 – DURATA DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

1. I consiglieri tributari durano in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo del Consiglio Comunale che li ha eletti e, comunque, fino all'insediamento dei successori anche oltre il mandato medesimo. I membri possono essere rieletti per non più di due mandati consecutivi.
2. Il Consiglio Tributario, secondo il suo programma di lavoro deve assicurare una snella procedura di analisi ed un corretto adempimento dei suoi compiti.

Art. 8 – NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO

1. Il Consiglio Tributario nomina fra i suoi componenti mediante votazione separata a schede segrete ed a maggioranza dei componenti un Presidente e un Vice presidente.
2. Le funzioni di segretario sono esercitate dal Responsabile del settore Tributi e/o Finanziario ovvero da un dipendente del Comune appartenente a dette aree designato dal Responsabile di settore.

TITOLO III – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

Art. 9 – SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio Tributario sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal vice – presidente , oppure, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano di età.
2. Le sedute del Consiglio Tributario sono riservate.
3. Alle sedute del Consiglio Tributario possono essere invitati in relazione agli argomenti all'ordine del giorno, altri soggetti appartenenti all'Amministrazione Comunale, esperti esterni e rappresentanti di enti o associazioni di categoria, ma senza diritto di voto e con l'obbligo del rispetto della privacy di cui all'art 12 del presente regolamento
4. Di ciascuna seduta verrà redatto il verbale a cura il Segretario.

Art. 10 – CONVOCAZIONE E VALIDATA' DELLA SEDUTA

1. Il Consiglio Tributario si riunisce in via ordinaria ogni quattro mesi.
2. In via straordinaria il Consiglio Tributario si riunisce su convocazione del Presidente o in sua assenza del Vice Presidente, oppure la stessa può essere promossa a seguito di richiesta scritta di almeno un terzo dei membri in carica. In al caso il Presidente dovrà provvedere in modo che la seduta abbia luogo entro 10 giorni dalla richiesta stessa.
3. L'avviso di convocazione va comunicato ai membri per iscritto anche a mezzo fax o per via telematica almeno 5 giorni prima della seduta e deve contenere l'ordine del giorno.
4. In caso di urgenza motivata tale termine è riducibile a 48 ore.
5. Le sedute del Consiglio Tributario è valida quando è presente almeno la metà più uno dei suoi componenti.
6. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
7. Le sedute avvengono nei locali del Comune, che fornirà il necessario materiale di cancelleria, utilizzo del computer ecc. e la relativa documentazione sarà conservata nei locali del Comune appositamente individuati.

Art. 11 – RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Il Consiglio Tributario, per tutto quanto concerne l'attività amministrativa connessa con le sue funzioni, si avvale del supporto tecnico e collaborativo dei Responsabili dei Servizi del Comune e può ricevere da questi tramite motivata richiesta del Presidente, copia dei documenti, elementi e dati in loro possesso ritenuti utili allo svolgimento delle sue funzioni.
2. Valuta la possibilità di sottoporre al Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta.
3. Partecipa, se invitato alle sedute del Consiglio Comunale.

Art. 12 – DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri Tributarî e chiunque dovesse presenziare alle riunioni, sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio, per quanto attiene la conoscenza di tutti gli elementi, i dati e le notizie riguardanti i contribuenti e per tutto quanto abbiamo avuto modo di conoscere in virt  del loro ufficio.
2. La violazione del segreto d'ufficio comporta tutte le conseguenze di legge, nonch  quelle previste dal presente regolamento.
3. Nell'ipotesi in cui al Consiglio Tributario vengano sottoposte ad esame situazioni fiscali relative ad un membro del Consiglio stesso o ad una persona con rapporto di parentela o affinit  entro il quarto grado con uno dei membri, quest'ultimo non pu  presenziare a dette sedute.
4. Il divieto di cui al precedente comma si applica anche ai casi in cui il Consiglio Tributario debba esaminare situazioni relative a contribuenti che abbiano un rapporto di credito o debito nei confronti di un membro del Consiglio stesso

Art. 13 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. Eventuali modifiche al presente regolamento dovranno essere approvate dal Consiglio Comunale il quale pu  preventivamente sentire il parere del Consiglio Tributario.


Art. 14 – RIMBORSO SPESE

1. Ai componenti del Consiglio Tributario non verr  corrisposto alcun rimborso spese.

Art. 15 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutivit  della delibera con cui viene approvato.





Del che si è redatto il verbale che, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Dott. Roberto Zanchetta

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Vincenzo Parisi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 G.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

Il sottoscritto Segretario comunale certifica che la su estesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, dopo essere stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune,

è divenuta ESECUTIVA il _____

Li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Vincenzo Parisi

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Li, 7 DIC. 2011



SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Vincenzo Parisi
